

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, MEDICI, SPAGNOLLI, TRABUCCHI, SEGNANA, BELOTTI, BALDINI, COPPO, DEL NERO, ZUGNO, DE VITO, BARTOLOMEI, TIBERI, TORELLI, DALVIT, BERTHET, BRUGGER, VALSECCHI Pasquale, CENGARLE, SPIGAROLI, DE ZAN, VENTURI Giovanni, TREU e MURMURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

#### Provvedimenti per lo sviluppo sociale ed economico della montagna

ONOREVOLI SENATORI. — La materia che forma oggetto del presente disegno di legge è stata in più circostanze, anche recentemente, tema di dibattiti appassionati e vivaci ed è materia che merita tutta la nostra attenzione, perchè investe le attese e le speranze di quei 10 milioni di Italiani che vivono in territorio montano. Le attese e le speranze legittime hanno avuto una prima risposta dai Governi democratici del nostro Paese nel 1952 in un momento ancora difficile per la nostra economia, quando si ritenne tuttavia, di dimostrare ai montanari qualcosa di più di un interesse platonico approvando la legge n. 991 del 25 luglio 1952 che è entrata ormai nel novero della nostra legislazione « classica », anche perchè si riallacciava a norme di più antica data, che avevano al loro tempo fornito buoni risultati.

Della legge n. 991 molto si è detto in bene e in male; noi desideriamo rilevare come essa fu lo strumento legislativo che permise una serie di immediati interventi che ebbero il pregio di consentire l'arrestarsi di un abbandono indiscriminato dei territori mon-

tani. La legge indubbiamente aveva in sé aspetti positivi e col suo finanziamento decennale, ulteriormente prorogato per 7 esercizi fino al 31 dicembre 1968, rappresentò con altre leggi interessanti la montagna un esempio di volontà politica che per certi aspetti fu anche recepita da altri Parlamenti e Governi europei.

Dal 1952 tuttavia molte cose sono cambiate ed il problema della montagna e della sua legislazione non è esente dal partecipare all'ansia di rinnovamento che ha investito e che investe tutti i settori della vita nazionale.

È pertanto giunto il momento, in occasione anche della circostanza che impone oggi al Parlamento il rinnovo di una disposizione di legge che dalla fine del 1968 è carente di finanziamenti, di rivedere la materia alla luce delle nuove esigenze.

Queste esigenze sono evidente conseguenza di uno stato di fatto nuovo che si riscontra nei territori di montagna in due settori: quello economico e quello organizzativo.

L'economia della montagna, un tempo sostanzialmente e prevalentemente di tipo

agricolo, aveva fatto sì che il montanaro venisse identificato in un agricoltore con la diretta conseguenza di una impostazione dei problemi e delle norme legislative in chiave agricola. Oggi questa impostazione non è più accettabile, non per un semplice desiderio di sovvertimento, ma per conseguenza di uno stato di fatto economico largamente accettato dagli studiosi di questi problemi in tutta Europa.

L'ossatura economica delle regioni di montagna, europee ed italiane, mentre continua a poggiare su una base di ruralità intesa nel senso proprio del termine, da porsi in contrapposizione con il concetto di urbanesimo, sempre meno si configura come una economia agricola.

Si riscontra ormai in montagna una economia particolare, per la quale vale la pena di dare un nuovo significato al termine di « economia montana » che deve evidentemente integrarsi in una forza economica ed in uno spazio territoriale che vada al di là degli angusti confini della montagna. A costituire questa nuova economia, a livello di nucleo familiare o di comunità, concorrono insieme con i proventi dell'agricoltura, i redditi industriali, turistici e di altre attività terziarie. *L'oggetto delle nostre cure dunque non è più il montanaro agricoltore, ma il montanaro imprenditore in un'azienda familiare alla cui esistenza concorrono redditi diversi.*

Anche l'aspetto organizzativo presenta nuove realtà delle quali è necessario tenere conto, soprattutto nel momento in cui dopo una prima esperienza, il metodo della programmazione scelto per la realizzazione di una politica economica impone la necessità di individuare, per poter in esse concretamente operare, aree territoriali idonee a recepire gli interventi.

In questo quadro, mentre si evidenzia sempre più l'esigenza di una articolazione regionale per i motivi sui quali in questa sede non è il caso soffermarsi, altrettanto in tema di montagna si manifesta la necessità di conoscere i limiti di questa montagna e di dare alla stessa un'articolazione zonale.

Tale articolazione, oltre a consentire l'individuazione di aree ottimali in rapporto ai problemi da risolvere ed alle prospettive di sviluppo, consentirà anche, in tema di interventi, il superamento di limiti amministrativi comunali che oggi appaiono, particolarmente in montagna, assolutamente superati e certamente non idonei a costituire la misura di soluzione di molti dei problemi che nei territori montani si pongono.

Gli elementi che abbiamo per brevità sintetizzato, ai quali in un'analisi accurata potrebbero aggiungersi altri consistenti motivi, costituiscono la base di un'esigenza di rinnovamento della legislazione in favore dei territori montani. Che questa esigenza esista è del resto nei fatti. Ne sentì la necessità l'onorevole Restivo, responsabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla scadenza della prima proroga della legge n. 991, quando decise la costituzione di una Commissione che ebbe l'incarico dell'aggiornamento e del coordinamento delle leggi relative ai territori montani. La costituzione di quella Commissione fu certamente un atto di buona volontà conseguente alla presa di coscienza della necessità di rinnovare la materia, ma fu altrettanto espressione di una impostazione superata all'origine, proprio perchè nasceva nell'ambito di un Ministero che da solo non avrebbe più potuto affrontare i nuovi problemi.

Abbiamo una conferma della nostra valutazione se esaminiamo attentamente il parere espresso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro proprio sulla relazione conclusiva predisposta dalla Commissione insediata dal ministro Restivo e presieduta dal sottosegretario onorevole Antonozzi.

Il discorso del CNEL viene a suffragare in modo estremamente chiaro le fondamentali affermazioni contenute negli articoli 145 e 161 del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, ove proprio si riconoscevano le nuove realtà e soprattutto le nuove esigenze e le nuove funzioni organizzative della montagna.

L'Unione nazionale dei comuni ed enti montani — l'Organizzazione unitaria che

raggruppa la stragrande maggioranza dei Comuni montani e degli Enti operanti in montagna, dalle Province alle Camere di commercio, dalle Comunità montane e dai Consorzi BIM, ai Consorzi di bonifica montana e forestali — raccogliendo le esperienze e i contributi di numerosi Congressi e Convegni ha contribuito a ricercare e ad individuare nella valorizzazione dell'uomo e delle sue comunità il principio che deve ispirare la nuova legislazione per la montagna.

Il montanaro deve costituire il punto centrale e vitale di ogni attenzione.

Le strutture democratiche ed il progresso economico, la programmazione e una responsabile partecipazione richiamano costantemente alla necessità e al dovere di immettere nel processo di sviluppo i valori umani e civili esistenti in montagna.

Gli interventi nei vari settori, che possono creare condizioni di vita soddisfacenti per disponibilità di reddito in montagna, devono avere tutti come principio e come fine l'uomo.

La montagna ha bisogno del montanaro, che solo la può salvare dalla depressione economica e dalla degradazione fisica. Lo Stato deve fornire i mezzi e gli strumenti essenziali per uno slancio democratico ed una crescita economica della quale sia artefice e non suddito condizionato il cittadino generoso e laborioso delle nostre montagne.

Così avremo una società di uomini veramente liberi.

Il presente disegno di legge si sforza di tenere conto di questi orientamenti e soprattutto si pone come obiettivo di dare attuazione all'articolo 44 della Costituzione, che prevede interventi della legge in favore delle zone montane, cercando di favorire una ulteriore crescita democratica delle popolazioni montane, chiamando le loro rappresentanze allo studio ed alla attuazione degli interventi pubblici e della incentivazione dell'attività privata, sempre nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

Questa legge vuole essere un provvedimento teso a valorizzare i territori monta-

ni e ad esaltare le virtù civili degli abitanti, avendo come fine ultimo quello di rendere giustizia a popolazioni che vivono ancora per troppa parte ai margini dello sviluppo economico del Paese.

*Proprio perchè si pone questi scopi essa vuole disancorarsi da tutto ciò che rimane stretto compito dello Stato al servizio dell'intera comunità nazionale e non soltanto della montagna; si astrae pertanto da ogni previsione o collegamento con gli interventi che lo Stato deve attuare per la difesa del suolo e la regimazione delle acque, così come si astrae da ogni intervento che abbia per oggetto il demanio forestale dello Stato.*

*Ciò non perchè non si riconosca l'estrema importanza di questi argomenti, ma perchè è necessario non continuare ulteriormente a confondere un certo tipo di attività, che è di stretta competenza esecutiva dello Stato, con l'attività di promozione dello sviluppo che riteniamo debba essere, pur nel quadro delle direttive nazionali e regionali, oggetto di libera e democratica decisione delle popolazioni interessate.*

*In questa distinzione di competenza e di materie sta uno degli elementi che si possono ritenere innovativi di questo disegno di legge, il quale peraltro non aspira nè tende a rivoluzionare situazioni oggi esistenti, che si considerano valide.*

Certo è necessario, e il disegno di legge lo prevede, individuare in via definitiva e chiara i limiti della montagna eliminando la situazione equivoca oggi esistente.

La ripartizione zonale costituisce un'altra delle idee fondamentali per far sì che la montagna possa recepire gli interventi così come sono previsti secondo una nuova concezione.

L'esaltazione concreta delle autonomie locali, che si estrinseca nella previsione di costituzione della comunità in ogni zona montana, si manifesta altrettanto indispensabile per dare concretezza ad un nuovo sistema di intervento dello Stato teso alla realizzazione di programmi di sviluppo economico e sociale.

Gli aspetti innovativi che caratterizzano questo disegno di legge si possono così sintetizzare:

1. — Le finalità della legge che tende sostanzialmente a valorizzare le zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni allo studio ed all'attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione dell'attività privata, lasciando ad altre leggi dello Stato gli interventi in materia di sistemazione del suolo e di regolazione delle acque.

2. — La costituzione, per l'attuazione delle finalità, di un Comitato di ministri che, presieduto dal Presidente del Consiglio, riunisca i responsabili dei vari dicasteri interessati alla promozione dello sviluppo delle zone di montagna, evitandosi così di addossare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste compiti che vanno al di là delle sue competenze istituzionali.

3. — La realizzazione di un'effettiva e precisa « carta della montagna italiana » considerando territori montani quelli già classificati a tutt'oggi ai sensi della legge numero 991, articoli 1 e 14.

Nell'ambito della delimitazione dei territori montani è prevista la suddivisione in zone omogenee sotto gli aspetti fisici ed economico-sociali e si demanda alle Regioni o ai CRPE, in loro assenza, l'incarico di proporre al Comitato interministeriale l'approvazione.

4. — La nuova funzione che si riconosce alle Comunità montane, da costituirsi in ciascuna delle zone entro le quali verrà ripartito il territorio nazionale. Per tali funzioni, che potranno divenire determinanti ai fini dello sviluppo della montagna, è previsto l'accompagnarsi di un intervento finanziario dello Stato per il corrente funzionamento.

Ad una montagna così organicamente individuata ed organizzata attraverso allo strumento della Comunità montana della quale, come potrà evincersi dalla lettura degli articoli del disegno di legge, potranno far parte oltre ai Comuni gli enti quali i Consorzi di bonifica ed i Consorzi di Bacino imbrifero montano che attualmente

operano, dovranno affluire i finanziamenti di un fondo da costituirsi presso il Comitato interministeriale. *Questo fondo avrà per una sua parte come oggetto la realizzazione della bonifica montana nei comprensori classificati, per un'altra parte il finanziamento di piani zionali di sviluppo economico e sociale, che dovranno essere realizzati dalle Comunità montane.*

*Questa impostazione normativa, che fa salva l'attuale strutturazione della bonifica montana, che ha dato in questi anni prova di efficienza e che non pone in discussione altresì gli attuali territori montani, potrà consentire veramente un discorso nuovo che potrà adeguarsi al momento in cui si concreterà l'ordinamento regionale a statuto ordinario, al nuovo strumento rappresentato dalla Regione.*

Si potrebbe forse immodestamente definire questo disegno di legge come uno dei primi concreti esempi di legge-quadro, che potrà adattarsi anche all'istituto regionale.

Accettata infatti l'impostazione finalistica della norma, il demandare al Comitato interministeriale l'emanazione delle direttive anche specifiche alle quali debbono attenersi le Comunità nell'elaborazione dei loro programmi di sviluppo, significa sostanzialmente un grande atto di democrazia ed una moderna impostazione di tecnica legislativa.

Ciò infatti consentirà a ciascuna comunità di reperire da indicazioni normative di ampio respiro quelle che più si considerano idonee alla soluzione dei problemi locali, che si presentano assai diversi nella tanto varia realtà della montagna italiana.

Gli obiettivi che il disegno di legge intende perseguire sono indicati nell'articolo 1, nel quale è richiamato anche l'articolo 44 della Costituzione, il quale stabilisce che « La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane ».

L'articolo 2 precisa gli scopi della legge indicandoli nell'eliminazione degli squilibri sociali ed economici nel quadro della programmazione economica nazionale, il cui

documento, ai punti 145 e 161, dà precise indicazioni al riguardo.

Infatti, il punto 145 specifica che l'organica impostazione di una politica di sviluppo economico per le zone montane esige « interventi coordinati per la ristrutturazione dell'economia agricola, per lo sviluppo dell'attività turistica, il miglioramento delle infrastrutture civili, la politica assistenziale e previdenziale e la difesa e conservazione del suolo ». Il tutto operando « in modo armonico in vista dell'obiettivo generale di un effettivo miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita delle popolazioni montane ».

Il punto 161 propone di attuare una « radicale modificazione del sistema degli incentivi a favore dei Comuni montani dichiarati economicamente depressi, che ha dato finora risultati scarsamente efficaci, adottando misure intese a favorire sia il trasferimento nelle zone idonee di essi degli impianti da decentrare, sia il sorgere di nuove attività consone all'ambiente e congeniali alle attitudini dei loro abitanti, in maniera da contenere l'esodo e favorire la loro permanenza sulla terra d'origine, comunque, anche quando debbano svolgere in un centro urbano vicino la loro attività di lavoro ».

L'articolo precisa che gli interventi debbono essere diretti a dotare i territori montani delle infrastrutture e dei servizi necessari, quale base di un adeguato sviluppo economico, tesi, quindi a consentire una migliore condizione di vita.

Gli incentivi per iniziative idonee alla valorizzazione di ogni risorsa attuale o potenziale e ad una migliore preparazione professionale costituiscono i punti più significativi di questi interventi, partendo dal presupposto che alle popolazioni residenti in montagna deve essere anche riconosciuta la funzione di servizio che esse svolgono a presidio del territorio. Gli esempi, anche recenti, delle alluvioni confermano che, dove la montagna è popolata, sono assicurati il razionale uso del territorio e la manutenzione delle opere idraulico-forestali.

Lo stesso articolo indica, attraverso la organizzazione zonale della montagna a base

democratica, lo strumento migliore per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati.

L'articolo 3 costituisce un'innovazione nelle modalità di attuazione della legge a favore della montagna. Infatti, considerando come tutti i settori economici debbano essere compresi negli interventi, si costituisce un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro a ciò delegato, di cui fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'interno, il Ministro della agricoltura e delle foreste, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del turismo e dello spettacolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.

Pur non essendo indicato espressamente nella legge, si richiama l'opportunità che un Sottosegretario, appositamente designato, collabori in quest'opera come è avvenuto recentemente mediante la nomina di un Sottosegretario al Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

L'articolo 4 indica le modalità per la redazione della Carta della montagna.

A tale proposito ricordiamo che attualmente la montagna è classificata come segue:

a) in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato con il seguente articolo unico sostitutivo (legge 30 luglio 1957, n. 657) che così recita:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coef-

ficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i territori montani.

« La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco stesso.

« La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco suddetto i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

« La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per l'inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti ».

*Con tale classificazione n. 2.959 Comuni sono considerati montani e n. 702 parzialmente montani, per un totale di n. 3.661 Comuni;*

b) in base agli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il territorio dei Comuni totalmente o parzialmente compresi nei Comprensori di bonifica montana, in quanto territorio confinante o intercluso con territori classificati come al punto a), è automaticamente classificato montano.

*Il suddetto territorio interessa 268 Comuni, di cui 85 sono compresi totalmente nei Comprensori di bonifica montana, mentre 183 sono compresi solo parzialmente;*

c) in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, che stabilisce il riparto dell'aliquota dell'1,10 per cento dell'IGE a

favore dei Comuni montani, sono considerati beneficiari di tale contributo i Comuni di cui al punto a) con qualche esclusione di cui non si conoscono le motivazioni;

d) in base all'articolo 8 della legge n. 991, le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari nonchè l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura sono concessi limitatamente ai terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare;

e) alcune Regioni a statuto speciale hanno esteso ulteriormente il territorio classificato montano come sopra indicato al punto a);

f) la legge n. 13 del 18 gennaio 1968, che ha prorogato le provvidenze di cui alla legge n. 991, ha incluso nei benefici dei fondi stanziati con la stessa legge il territorio della Calabria situato al di sopra dei 300 metri di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana. Trattasi di circa 500 mila ettari;

g) in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, istitutiva del sovracanone sugli impianti idroelettrici, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si è avuta una perimetrazione dei bacini imbriferi che per la parte montana, nelle regioni dell'arco alpino, generalmente comprende il territorio di altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare; nelle restanti regioni il territorio si trova ad un'altitudine superiore ai 300 metri.

La revisione in atto di alcuni bacini imbriferi montani, a seguito di alcune sentenze del Tribunale superiore delle acque e della Corte di cassazione, tende ad avvicinarsi — per quanto risulta da alcuni voti espressi recentemente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici — alle caratteristiche di montanità di cui alla lettera a).

Con il presente disegno di legge vengono classificati montani i territori attualmente considerati tali ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 14 della legge 991 e vengono suddivisi in « zone » omogenee sotto l'aspetto fisico, economico e sociale.

La suddivisione, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sarà preceduta dalla classificazione in Comprensorio di bonifica montana di quei territori che presentino le condizioni prescritte dalla legge n. 991.

La classificazione di nuovi comprensori avverrà di ufficio per iniziativa degli Ispettorati ripartimentali e regionali delle foreste e sarà attuata con decreto interministeriale, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, secondo le norme in vigore.

La suddivisione in « zone » omogenee spetterà invece alle Regioni e, in caso di loro assenza, ai Comitati regionali per la programmazione economica, sentiti i rappresentanti degli Enti locali.

La suddivisione delle zone sarà infine approvata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 e la corografia costituirà la « Carta della montagna italiana ».

L'articolo 5 prevede che nelle zone montane, come sopra classificate, si costituisca la Comunità montana; consorzio permanente di Diritto pubblico avente lo scopo del miglioramento economico e del progresso sociale delle popolazioni.

L'esperienza delle Comunità montane e dei Consigli di Valle (così indifferentemente denominati) trova radici nella tradizione secolare delle magnifiche Comunità della Repubblica veneta ed ha avuto attuazione, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, in diverse regioni d'Italia, tanto che oggi sono 95 le Comunità montane costituite e funzionanti.

Gli statuti delle Comunità montane debbono essere necessariamente diversi da zona a zona in relazione alle effettive esigenze. Il Ministero dell'interno è chiamato a formulare uno schema di statuto determini i principi fondamentali ai quali si devono attenere le singole Comunità.

Si sono indicati quali componenti delle Comunità oltre ai Comuni, l'Amministrazione provinciale e — ove esistono — i Consorzi di bonifica montane e gli Enti che ne abbiano assunto le funzioni ed i Consorzi dei bacini imbriferi montani, secondo quanto è in atto nella maggioranza delle attuali Co-

munità. Ovviamente la norma non impedisce — come già oggi avviene — che altri Enti siano chiamati a far parte della Comunità. Ciò sarà previsto dai singoli statuti.

L'articolo 6 interpreta il punto 161 del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, il quale prevede che, individuate le « zone montane » geograficamente unitarie e socio-economicamente omogenee, ciascuna « zona montana » debba essere considerata « come la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani »; inoltre venga riconosciuta « nel quadro della programmazione regionale, la Comunità montana o il Consiglio di Valle, opportunamente integrato da altri enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione decisionale ed operativa ».

Si stabilisce, pertanto, che la Comunità montana debba predisporre e coordinare i programmi di intervento, mentre l'attuazione degli stessi sarà delegata agli Enti che la costituiscono in relazione alle loro specifiche funzioni.

Si stabilisce anche che la Comunità possa assumere particolari funzioni per delega dei singoli Enti. Le funzioni fino ad oggi assunte dalle Comunità costituite sono riferite all'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni, alla manutenzione di strade comunali ed intercomunali, all'organizzazione di servizi parascolastici, eccetera.

L'esperienza è stata finora positiva e si prevede l'estensione della norma su richiesta degli stessi Comuni.

L'articolo 7 riprende il testo dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il quale assegna il contributo del 75 per cento sulle spese del personale e d'ufficio ai consorzi forestali ed alle aziende speciali applicando tale beneficio alle comunità montane per garantire alle stesse un finanziamento minimo annuale.

Lo stesso contributo viene stabilito anche per i consorzi di bonifica montana.

L'articolo 8 riprende alcune norme in vigore, in base alle quali alla comunità montana può essere riconosciuta la funzione di ente realizzatore della bonifica montana. Ciò è in atto per diciotto comunità

montane e riguarda soprattutto le regioni dell'arco alpino, nelle quali i comuni dispongono di notevoli proprietà e, pertanto, le opere di bonifica montana che devono essere eseguite sono essenzialmente opere pubbliche. Ovviamente, assumendo la comunità montana tale funzione, viene meno la necessità di seguire la complessa procedura per la costituzione del consorzio di bonifica montana e degli organi consortili, come pure di stabilire le contribuzioni a carico dei proprietari. La norma non è vista in forma assoluta, poichè potrebbe in alcuni casi costituirsi il consorzio di bonifica montana.

Il riparto del fondo per la bonifica montana (fondo costituito dal 40 per cento dell'intero stanziamento) sarà fatto dal Comitato interministeriale, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, tra tutti gli enti operanti nel settore della bonifica montana.

L'articolo 9 detta le norme per l'attuazione dei piani zionali di sviluppo delle zone montane. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge il Comitato interministeriale emanerà le direttive per il tipo e le misure degli interventi idonei a valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona. In base a tali direttive saranno predisposti i piani.

Il piano dovrà essere redatto per un periodo di almeno 10 anni con stralcio annuale dei programmi di intervento. I programmi-stralcio annuali dovranno essere presentati da ciascuna comunità entro il 30 settembre ed approvati in sede regionale, dopo di che la stessa comunità potrà provvedere alla redazione del bilancio preventivo per l'esercizio seguente.

Il piano verrà approvato dal Comitato interministeriale su parere degli organi regionali entro i termini di tempo prefissati allo scopo di rendere operante il piano stesso.

In tal modo si attuerà un effettivo collegamento del piano di zona con il piano di sviluppo regionale poichè agli stessi organi regionali è affidata la successiva approvazione dei progetti-stralcio annuali.

Il bilancio preventivo annuale della comunità — che sarà redatto dopo l'affidamento sullo stanziamento annuale — sarà sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria così come avviene per i bilanci di ciascun ente locale.

Infine l'articolo 10 stabilisce il finanziamento nella misura di 300 miliardi da suddividersi in 60 miliardi annui dal 1971 al 1975 e stabilisce che il suddetto stanziamento dovrà essere utilizzato per il 40 per cento al finanziamento delle opere di bonifica montana e per il 60 per cento per interventi a favore dello sviluppo economico e sociale.

La costituzione del fondo avverrà per 150 miliardi mediante riduzione negli stanziamenti dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del turismo e spettacolo, e per 150 miliardi mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Le norme transitorie (articoli 11 e 12) stabiliscono che le comunità montane o i consigli di valle già costituiti adottino le necessarie modifiche agli statuti entro sei mesi dalla emanazione dello schema di statuto da parte del Ministero dell'interno e vengano abrogati gli articoli di legge relativi alla classificazione dei territori montani; stabiliscono inoltre (articolo 13) che i Consorzi di comuni compresi nei bacini imbriferi montani, che attualmente sono 65, possano assumere le funzioni di comunità montana e quindi anche di ente realizzatore del piano generale di bonifica montana.

Con l'articolo 14 si delega il Governo a coordinare e riunire in testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.



**DISEGNO DI LEGGE****FINALITA'****Art. 1.**

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane, favorendo la partecipazione delle popolazioni allo studio ed alla attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione dell'attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

**Art. 2.**

La presente legge si propone:

A) di procedere, nel quadro della programmazione economica nazionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, mediante una serie di interventi intesi a:

1) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

2) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, tutte quelle iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale o potenziale;

3) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

4) favorire la preparazione culturale e professionale;

B) di realizzare gli interventi suddetti attraverso un'organizzazione zonale articolata su organismi locali idonei a consentire una larga partecipazione democratica delle popolazioni interessate alla predisposizione ed alla realizzazione dei programmi di intervento.

#### Art. 3.

Per l'attuazione delle finalità della presente legge è costituito un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro a ciò delegato, di cui fanno parte: il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'industria e del commercio, il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

### TERRITORI MONTANI E CARTA DELLA MONTAGNA

#### Art. 4.

Agli effetti della presente legge e di ogni altra interessante i territori montani si considerano tali:

a) quelli classificati a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, fino al momento della entrata in vigore della presente legge;

b) quelli compresi nei comprensori di bonifica montana classificati o riclassificati ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Nei limiti del territorio di cui al comma a) del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà d'ufficio alla classificazione in comprensorio di bonifica montana di quei territori che presentino le condizioni previste dagli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Alle regioni a statuto speciale, alle regioni a statuto ordinario o, in assenza, ai comitati regionali per la programmazione economica, è delegato l'incarico di predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei territori montani di cui ai commi precedenti del presente articolo in zone omogenee sotto l'aspetto fisico ed economico-sociale.

Tale ripartizione dovrà tener conto sia della delimitazione già eseguita ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sia dei limiti territoriali dei comprensori di bonifica montana.

Gli organi regionali o i comitati regionali per la programmazione economica, per l'attuazione della delega ad essi conferita, dovranno sentire i rappresentanti dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani - UCEM, delle amministrazioni provinciali, dei consigli di valle o comunità montane, dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi di bacino imbrifero montano esistenti nella regione.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 approverà con proprio decreto le proposte delle regioni o dei comitati regionali per la programmazione economica. Farà parte integrante di detto decreto una corografia nella scala di 1 : 1.000.000 sulla quale saranno riportati i confini delle suddette zone omogenee.

La carta della montagna italiana sarà costituita dalla corografia suddetta, che delimiterà i territori montani e la loro suddivisione zonale.

## COMUNITA' MONTANE

### Art.5.

Tra i comuni, le amministrazioni provinciali e, ove esistano, i consorzi di bonifica montana o gli enti che ne abbiano assunto le funzioni ed i consorzi dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani, ricadenti in tutto o in parte in ciascuna delle zone delimitate come all'articolo 4, è costituita la

comunità montana, consorzio permanente di diritto pubblico.

Gli statuti delle singole comunità montane possono prevedere la partecipazione ai sensi dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale di alcuni enti pubblici operanti nella zona.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani, predisporrà entro sei mesi uno schema di statuto secondo i criteri che risultano dalla presente legge e dalla legge comunale e provinciale.

#### Art. 6.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali, la comunità montana predispone e coordina i programmi di intervento e delega ai vari enti che la costituiscono le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale e funzionale.

La comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari.

#### Art. 7.

Alle spese correnti di funzionamento della comunità montana concorreranno nella misura del 25 per cento gli enti che la costituiscono, secondo una ripartizione prevista dalle norme statutarie, e per il 75 per cento lo Stato.

Lo stesso contributo del 75 per cento dello Stato sarà concesso ai consorzi di bonifica montana con i criteri fissati dall'articolo 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

### BONIFICA MONTANA

#### Art. 8.

La comunità montana può essere riconosciuta a sua richiesta dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, ente realizzatore del piano generale di bonifica mon-

tana, quando il suo territorio sia riconosciuto in comprensorio di bonifica montana e non sia costituito il consorzio di bonifica montana.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvederà al riparto degli stanziamenti disponibili annualmente per la realizzazione della bonifica montana fra i consorzi di bonifica montana e gli enti riconosciuti idonei all'esecuzione della bonifica montana.

### PIANI ZONALI DI SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE

#### Art. 9.

Ciascuna comunità montana dovrà predisporre un piano per lo sviluppo economico-sociale della zona montana entro la quale opera, da coordinarsi con la programmazione regionale.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona dovrà, tenuto conto anche della programmazione urbanistica esistente a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici produttivi, sociali e dei servizi.

A tale scopo, nell'ambito delle direttive che dovranno essere emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dal Comitato interministeriale, prevederà il tipo e la misura degli interventi idonei a valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona.

Il piano di sviluppo economico-sociale verrà approvato, entro 60 giorni dalla sua presentazione, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, previo parere — da esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione — della regione o, in assenza, del comitato regionale per la programmazione economica.

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani verrà attribuito alla regione o ai comitati regionali per la programmazione economica, i quali annualmente provvederanno a finanziare i programmi-stralcio annuali, che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre di ciascun anno.

La comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la comunità montana inoltrerà al Comitato interministeriale e agli organi regionali una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

## FINANZIAMENTO

### Art. 10.

Al finanziamento della presente legge si provvede con uno stanziamento che farà capo ad apposito capitolo del bilancio dello Stato nella misura di lire 300 miliardi da suddividersi in 60 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, salvo maggiori disponibilità.

Alla costituzione del fondo suddetto si provvederà, fino all'importo di 150 miliardi, suddivisi in 30 miliardi annui, mediante opportune riduzioni negli stanziamenti previsti per i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, e per il rimanente importo di 150 miliardi suddivisi in 30 miliardi annui, mediante contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio e alla contrazione dei mutui.

Il fondo di cui al presente articolo sarà utilizzato nella misura del 40 per cento per il finanziamento di opere di bonifica montana e del 60 per cento per il finanziamento degli interventi previsti dai programmi annuali delle comunità montane, di cui all'articolo 9 della presente legge, in favore dello sviluppo sociale ed economico della montagna.

#### NORME TRANSITORIE

##### Art. 11.

Entro sei mesi dall'emanazione dello schema di statuto da parte del Ministero dell'interno le comunità montane e i consigli di valle già costituiti adotteranno le modifiche dei propri statuti che risultassero necessarie.

##### Art. 12.

L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 relativi alla classifica dei territori montani, nonché gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono abrogati.

##### Art. 13.

I consorzi di comuni compresi nei bacini imbriferi montani possono assumere, a tutti gli effetti le funzioni di comunità montana e di ente realizzatore del piano generale di bonifica montana.

##### Art. 14.

Il Governo è delegato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a coordinare e riunire in testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.